

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 131 - 5729/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI MARENTINO – VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Marentino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ☐ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 18-05358 del 21/02/2013;
- ☐ ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 18 del 09/04/2014 la Variante parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ☐ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 2 del 08/03/2017, il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana con Nota in data 21/03/2017 (pervenuto con il 23/03/2017), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-08/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ☐ popolazione: 679 abitanti al 1971, 938 abitanti al 1981, 975 abitanti al 1991, 1.191 abitanti al 2001, 1.383 abitanti al 2011, dati che evidenziano un consistente incremento demografico, (+ 51% nel periodo considerato);
- ☐ superficie territoriale di 1.126 ettari di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 150 ha con pendenze inferiori al 5%, 713 ha con pendenze tra il 5 ed il 25% (circa il 63% della superficie comunale) ed i rimanenti con pendenze superiori al 25%;

- ⇒ per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 40 ha appartengono alla Classe II (circa il 4% del territorio comunale); è altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 203 ettari (circa il 18% della superficie territoriale);
- ⇒ risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale n.2 del "Chierese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 11 "Chierese - Carmagnolese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 40 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 delle N.d.A.);
- ⇒ non è individuato tra i comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale, ai sensi dell'art. 23 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ il Comune non è individuato come "centro storico" ai sensi dell'art. 20 del PTC2;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 non individua Ambiti di valorizzazione produttiva di I° o II° Livello 2, ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.d.A.;
- ⇒ aderisce al Patto Territoriale Torino Sud, promosso dal Comune di Moncalieri a cui partecipano 25 Comuni dell'area sud-est della Provincia, la Provincia di Torino e numerose associazioni, consorzi e società;
- ⇒ infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle S.P. n. 98 di Marentino e n. 118 di Sciolze;
 - il territorio comunale è marginalmente lambito dal tracciato "Tangenziale Est", in fase di studio di fattibilità;
- ⇒ è attraversato da una dorsale ciclabile esistente, inserita nel Programma piste ciclabili 2009;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 5 con i Comuni di: Baldissero T.se, Pavarolo, Montaldo T.se, Cambiano, Pino T.se, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo, Pecetto, Moncalieri, Trofarello, Chieri, Riva di Chieri, Santena, Villastellone, Poirino, Isolabella, Carmagnola, Pralormo, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio di Mareb o della Verbia, Rivo Bussetto, Rio di Santena, del Movano, Lago di Arignano e Rio di Carmera;
 - in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi dagli Enti coinvolti (D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244), vengono evidenziati 74 ha di frane areali e 42 ha da dissesti areali;
 - una porzione del territorio comunale è soggetta al vincolo idrogeologico;
- ⇒ tutela ambientale:
 - ambito individuato dallo studio regionale per il Piano Paesaggistico della collina

torinese;

preso atto che il Comune di Marentino è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 2 del 08/03/2017 di adozione della Variante parziale n. 2;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 2, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato a:

- a) perfezionare il P.R.G.C. vigente risolvendo le incongruenze conseguenti alla digitalizzazione del Piano attuata ai sensi del comma 12 dell'art 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in particolare:
 - negli ambiti con destinazione urbanistica residenziale vengono rivisti gli indici di densità territoriale in rapporto alla modifica della superficie territoriale (a parità della SUL edificabile), ad eccezione dell'ambito residenziale CR6 per il quale viene aggiornata la cartografia del Piano sulla scorta della superficie territoriale indicata nella Scheda d'area; a margine e per ogni Scheda d'area, viene sostituita la dicitura SLP con SUL;
 - in frazione Vernone viene ripermetrato il SUE nella cartografia del Piano, al fine di farlo coincidere con quello approvato, inoltre viene stralciata l'area residenziale Cr9 erroneamente compresa nel PEC e la corrispondente area a Servizi viene inclusa in quella del Piano esecutivo approvato;
 - ricognizione della viabilità comunale, nello stato di diritto e di fatto, per verificare la correttezza grafica;
 - coerentemente con lo stato di fatto viene proposto in località Tetti Parpagliola il cambio di destinazione d'uso di un immobile da agricolo a residenziale;
- b) sulla base di segnalazioni pervenute da privati, viene:
 - stralciato l'ambito con destinazione residenziale Cr8 in fregio a via Lucco e la relativa Scheda d'area;
 - ridefinita, nell'ambito residenziale Cr12 sottoposto a PEC, l'area a Servizi che risulta sovradimensionata e pertanto ridotta di 1.357 mq;
- c) adeguamento delle Norme di Attuazione del Piano alle disposizioni legislative sovraordinate, D.P.R. 380/2001 e s.m.i., L.R. 56/77 e s.m.i. e D.Lgs 42/2004 e s.m.i.; vengono proposti alcuni chiarimenti normativi in riferimento alle aree Ar1 "aree di interesse storico" e alle aree accessorie negli ambiti Ar2 e Brs "aree consolidate"; vengono presentate alcune precisazioni sulle distanze da osservare dai confini di proprietà ed inoltre vengono rese più esplicite le limitazioni ammesse per gli edifici di pregio ambientale;
- d) vengono stralciate le disposizioni di cui all'art. 32.9 delle N.d.A. del Piano inerenti l'area FrP di Villa Monplaisir; viene introdotto l'art. 43 nella N.d.A. del P.R.G.C. con cui si

quantifica il residuo di Piano e l'art. 28bis con cui si recepisce una prescrizione ex-officio introdotta dalla Regione Piemonte in sede di approvazione del Piano;

- e) vengono differenziate le viabilità comunali da quelle vicinali e alle prime viene attribuita la fascia di salvaguardia; viene rettificata la fascia di rispetto cimiteriale, trasportata erroneamente nelle Tavole del Piano;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 2 del 08/03/2017 di adozione della Variante:
 - " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n.2 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 06/05/2017;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 4/4/2017 ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Marentino, adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 08/03/2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., **verranno formulate osservazioni anche in merito alla classificazione della Variante, in particolare alla lettera g) comma 5 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente"**;
- 3. che**, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante, sopraccitata, si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la...città metropolitana...ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana*";
- 4. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Marentino per i successivi provvedimenti di sua competenza;
- 5. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 13 aprile 2017

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)